



REPUBBLICA ITALIANA

155/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **60105** del registro di segreteria, proposto dall'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del suo legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*), e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

omissis, nata a **omissis** (*omissis*) il **omissis** (c.f. *omissis*), rappresentata e

difesa dall'avv. Paolo Ferreri (ferreri.paolo@ordavvole.legalmail.it) ed elettronicamente domiciliato come da mandato in atti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 347/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, pubblicata in data 29.4.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 9.5.2024, il relatore, nonché l'avv. Giannico per l'INPS.

Svolgimento del processo

L'Istituto impugna l'epigrafata sentenza con cui la Sezione territoriale, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto da *omissis*, volto alla declaratoria d'irripetibilità della somma di € 2.570,26, oggetto della nota INPS del 23.12.2020, di recupero dell'indebito pensionistico derivante dall'avvenuta applicazione dei limiti alla cumulabilità - tra la pensione di reversibilità goduta, in qualità di coniuge superstite dell'originario pensionato, e gli altri redditi percepiti - previsti dall'art. 1, comma 41, l. n. 335/95, tab. F.

Lamenta l'appellante, la violazione, da parte del primo giudice, della cennata norma, essendo stato annullato il provvedimento di recupero per affermata sua tardività d'adozione.

Deduce, al riguardo, la perfetta tempestività della determinazione all'uopo assunta, trattandosi di redditi percepiti nel 2018 e divenuti definitivi, dunque, solo nel 2019. Ne consegue che il termine decadenziale

della suddetta potestà recuperatoria coinciderebbe solo con la data dal 31.12.2020.

Evidenzia ancora, *ad abundantiam*, che la pensionata non avrebbe comunicato all'ente previdenziale i redditi diversi da pensione indiretta, sicchè lo stesso termine perentorio di cui sopra neanche sarebbe applicabile.

Conclude, pertanto, per la riforma della decisione e il rigetto della domanda giudiziale.

Resiste l'appellata, reiterando le difese accolte in prime cure. Ribadisce, in particolare, la sua buona fede nella percezione dell'indebito, quest'ultimo dovuto a un errore di calcolo dell'INPS, concludendo per la conferma integrale della sentenza appellata.

All'udienza di discussione della causa il difensore dell'ente appellante si è riportato ai propri scritti difensivi.

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

Il Collegio ritiene opportuno rammentare, *in primis*, che, in tema di recupero da indebito oggettivo derivante dal supero dei limiti reddituali, ex art. 1, comma 42, l. n. 335/1995, le Sezioni Riunite di questa Corte, (sent. n. 4/QM/2008) hanno chiarito che alla fattispecie di causa non si applica l'art. 206 d.p.r. n. 1092/73 - su cui si fonda, com'è noto, la regola, poi "colorata" dalla giurisprudenza contabile, dell'irripetibilità dell'indebito pensionistico percepito senza colpa da parte del pensionato

- bensì l'art. 9, l. n. 428/85 e l'art. 5 d.p.r. n. 429/86, con le differenti conseguenze che ne derivano.

Non trattandosi, invero, di vicenda concernente la divergenza tra il trattamento previdenziale provvisorio e quello definitivo, bensì l'eventuale riduzione postuma annuale della misura della pensione goduta, in ragione della complessiva situazione reddituale del soggetto - da costui conosciuta (e dichiarata), di volta in volta, per tutto il periodo di riferimento ed entro i termini di esercizio della facoltà di accertamento da parte dell'istituto previdenziale - non può mai avere rilevanza alcuno stato soggettivo del pensionato che ha (o è tenuto ad avere) consapevolezza circa la precarietà del trattamento goduto fino a che l'INPS non avrà operato i controlli reddituali annuali.

Tale indirizzo ermeneutico è stato fatto proprio successivamente da svariate decisioni, anche di questa Sezione (*amplius et ex coeteris*, sent. nn. 127/2023 e 183/2023).

La circostanza, pure contestata dall'ente appellante, che la pensionata abbia comunicato puntualmente e correttamente la propria posizione reddituale quantomeno all'Agenzia delle entrate (e che, dunque, l'ente conoscesse perfettamente *aliunde* tale situazione patrimoniale), non è, pertanto, ragione sufficiente per minare, sotto tale profilo, il fondamento del provvedimento di recupero contestato in giudizio, né ridonda a disfavore dell'ente sotto l'ulteriore aspetto - oggetto del principale assunto gravatorio - dei termini di esercizio dell'attività di controllo.

Come più volte chiarito, anche da questa Sezione, in analoghi precedenti (cfr. sent. nn. 156/2022 e nn. 127 e 183 cit.) - cui si rimanda, ex art. 17, primo comma, c.g.c., per ogni approfondimento motivazionale - i termini annuali rilevanti nella specie sono due: il primo, decorre dalla conoscenza da parte dell'INPS dei dati reddituali ed è deputato alla verifica degli stessi ai fini del controllo del superamento dei limiti di legge; il secondo, decorre dalla scadenza del primo ed è concesso per avviare l'attività di recupero.

Nel concreto, poiché il provvedimento di recupero impugnato nel presente giudizio riguarda(va) ulteriori redditi (di natura immobiliare) percepiti nell'anno 2017 (per € 129,00), com'è noto denunciabili, in base alla legislazione fiscale, solo a far data dal 2018 (ed entro il 31 dicembre), il primo termine annuale risulta elasso non prima di dicembre 2019, mentre il secondo non prima di dicembre 2020, laddove il provvedimento di recupero risulta adottato, come accennato, il 23.12.2020 e, dunque, tempestivamente.

Alla stregua delle coordinate ermeneutiche testé tracciate, la sentenza impugnata non risulta, allora, correttamente applicare la richiamata normativa disciplinante la materia e andrà, conseguentemente, riformata, ad ogni effetto e conseguenza di legge, in particolare rigettandosi l'originaria domanda giudiziale.

Spese di difesa del doppio grado di giudizio compensate, in virtù della non perspicuità del quadro normativo regolante la materia,

testimoniata anche dall'alternato esito della lite. Non vi è, invece, luogo a provvedere su quelle di giudizio, in ragione della gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'**INPS** ed iscritto al **n. 60105** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie, compensando le spese di difesa del doppio grado di lite. Nulla per quelle di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.5.2024.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Aurelio Laino

f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 25/06/2024

Il Dirigente

f.to Massimo Biagi